

## Allegato A

### Corpi di Polizia locale dei Comuni di cui all'art. 14 comma 2 lettera a) e b)

Possono essere riconosciute Corpo di polizia locale con le modalità definite dal successivo allegato B:

Art. 14 comma 2	
a	le strutture intercomunali il cui ambito territoriale coincide con uno o più ambiti territoriali ottimali, purché contermini, di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, fatto salvo quanto previsto alla lettera b)
b	le strutture dei Comuni capoluogo di provincia

e qualora rispettino gli standard di cui al comma 3

Art. 14 comma 3	
a	sono strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i giorni dell'anno
b	sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di addetti di polizia locale, in servizio a tempo indeterminato, non inferiore a trenta
c	possiedono gli standard quantitativi e qualitativi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 14 della L.R. 24/2003

### *Deroghe*

L'art. 14, comma 6, della legge n. 24/2003 prevede che siano fissati i criteri generali di deroga alle caratteristiche necessarie per il riconoscimento dello status di "Corpo di polizia locale"

Deroghe	
1	In deroga alla coincidenza con uno o più ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 14, comma 2 lettera a), viene riconosciuta la costituzione del corpo di polizia locale alle strutture in cui siano state associate le funzioni di polizia locale da almeno l'80% dei comuni dell'ambito territoriale ottimale di riferimento, a seguito dell'avvio dell'attività regionale di mediazione di cui al comma 9 dell'art. 14.
2	In deroga alla dotazione organica minima di cui all'art. 14, comma 3 lettera b), viene riconosciuta la costituzione del corpo di polizia locale alle strutture il cui ambito territoriale ottimale di riferimento presenti una popolazione complessiva di almeno 20.000 abitanti residenti

## **1. Standard quantitativi**

L'art. 14 comma 4 della legge 24/2003 prevede:

*Per standard quantitativi si intende il rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli addetti di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire. Gli standard relativi alle ore di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese tra enti che interessano più corpi di polizia locale. Gli standard tengono conto anche delle situazioni di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio. Nei Comuni turistici e negli altri Comuni a forte affluenza periodica devono essere previsti i necessari adeguamenti di organico.*

<b>Standard quantitativi</b>	
1.1	Rapporto fra la popolazione residente ed il numero di addetti di polizia locale
1.2	Numero minimo di ore di servizio

### **1.1 - Rapporto fra la popolazione residente ed il numero di addetti di polizia locale**

<b>Dimensioni Comune</b>	<b>Rapporto addetti/residenti</b>
fino a 10.000	0,80 addetti per 1.000 residenti
da 10.001 a 20.000	0,90 addetti per 1.000 residenti
maggiori di 20.000	1,00 addetti per 1.000 residenti
capoluogo di provincia	1,20 addetti per 1.000 residenti
capoluogo di regione	1,30 addetti per 1.000 residenti

Con riferimento all'adeguamento degli organici si prevede un incremento dello standard per il personale di tutti i corpi di polizia locale dei comuni nella misura di: 0,5 addetti ogni 1.000 posti letto turistici.

Con riferimento agli standard così individuati si precisa:

- a) che per "addetti" si intende l'insieme delle figure professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della legge n. 24/2003;
- b) che le assunzioni part-time verticale concorrono alla definizione degli standard in relazione all'orario di servizio effettivamente svolto;
- c) che le assunzioni part-time orizzontale concorrono alla definizione degli standard in relazione nella misura di una unità qualora la riduzione oraria non superi il 30% e di mezza unità qualora superi tale soglia;
- d) che nel caso dei corpi intercomunali gli standard di personale si intendono riferiti alla popolazione residente e alla dotazione di posti letto di ciascun comune preso separatamente;

- e) che per popolazione residente si intende l'ultima rilevazione annuale disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna;
- f) che per "posti letto turistici" si intende quelli relativi a strutture ricettive disciplinate dalla legge regionale 16/2004, individuati dall'ultima rilevazione disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna;
- g) che le unità di organico si arrotondano, a conclusione del conteggio, secondo il criterio dell'unità di riferimento più prossima;

## 1.2 - Numero minimo di ore di servizio

Dimensioni dell'organico del Corpo	Numero minimo di ore di servizio da erogare
fino a 46 addetti di polizia locale	non inferiore a 11,30 ore medie di servizio giornaliero, ordinariamente articolate su due turni
superiore a 46	non inferiore a 17 ore medie di servizio giornaliero, ordinariamente articolate su tre turni di servizio
comuni capoluogo di provincia	non inferiore a 20 ore medie di servizio giornaliero, articolate su tre o più turni di servizio

Con riferimento all'orario minimo di servizio qui definito si precisa:

- a) che il termine "medie" si riferisce alla settimana, al mese o all'anno a secondo della programmazione dell'orario di servizio prevalentemente utilizzata da ciascun corpo;
- b) che per "addetti" si intende l'insieme delle figure professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della legge 24/2003;
- c) che le assunzioni part-time verticale concorrono alla definizione dell'organico in relazione all'orario di servizio effettivamente svolto.
- d) che le assunzioni part-time orizzontale concorrono alla definizione dell'organico in relazione nella misura di una unità qualora la riduzione oraria non superi il 30% e di mezza unità qualora superi tale soglia;
- e) che le unità di organico si arrotondano, a conclusione del conteggio, secondo il criterio dell'unità di riferimento più prossima.

## **2. Standard qualitativi**

L'art. 14 comma 5 della legge 24/2003 prevede:

*Per standard qualitativi si intendono le caratteristiche necessarie per assicurare su tutto il territorio regionale servizi di polizia locale efficaci ed efficienti ed ispirati ad un modello di polizia di comunità, ai sensi degli articoli 2 bis e 11 bis.*

<b>Tipologie di standard qualitativi</b>	
<b>Obbligatori</b>	
2.1	Centrale Radio operativa
2.2	Uniformi, fregi e segni distintivi conformi alla normativa regionale
2.3	Regolamento del Corpo conforme a quello approvato dalla Conferenza delle Autonomie locali
<b>Facoltativi</b>	
2.4	Utilizzo del volontariato
2.5	Utilizzo di ausiliari alla sosta
2.6	Supporto al Controllo di comunità/vicinato
2.7	Attivazione di strumenti di autotutela
2.8	Attivazione di Social network
2.9	Gestione di sistemi di CCTV con finalità di sicurezza urbana
2.10	Gestione di sistemi di videosorveglianza progettati e gestiti per dare supporto alla attività di polizia stradale
2.11	Formalizzazione di accordi con altri comandi di polizia locale per lo scambio e l'utilizzo comune di dotazioni, eccellenze o scambio di personale
2.12	Dematerializzazione di procedure e attività complesse
2.13	Dotazione organica di personale amministrativo per attività specifiche
2.14	Dotazione di apparecchiature di ottimizzazione delle attività su strada

Gli standard qualitativi elencati in tabella sono di seguito dettagliati nelle caratteristiche minime con cui debbono essere sviluppati nei comandi, per poter essere considerati assolti ai fini del riconoscimento dello status di Corpo di polizia locale.

## **2.1 - Centrale Radio operativa (standard obbligatorio)**

La centrale radio operativa deve disporre almeno:

- 1) del sistema di radiocomunicazione R3 realizzato dalla Regione Emilia-Romagna, salvo che la copertura radioelettrica non fornisca sufficienti livelli di efficienza;
- 2) di due apparecchi telefonici fissi, di cui almeno uno direttamente collegato alla rete telefonica esterna;
- 3) di una fotocopiatrice;
- 4) di un computer fornito di:
  - a) collegamento alla rete Internet;
  - b) indirizzo di posta elettronica;
  - c) accesso a casella di posta elettronica certificata del comando o dell'ente;
  - d) possibilità di accesso alle banche dati ACI-PRA e Banca dati del Dipartimento dei Trasporti Terrestri relative a veicoli e conducenti;
  - e) collegamento tramite rete alle banche dati dell'ente di appartenenza;
  - f) sistema informatico di presa in carico e gestione informatizzata delle segnalazioni dei cittadini;
  - g) collegamento in rete locale con gli altri computer presenti nella sede della struttura di Polizia locale;
  - h) di carte orografiche e toponomastiche riguardanti tutto il territorio di competenza;
- 5) di dispositivi idonei a consentire una funzionalità minima in caso di black out elettrico per almeno 6 ore.

## **2.2 - Uniformi, fregi e segni distintivi conformi alla normativa regionale (standard obbligatorio)**

Il comando dovrà dotarsi ed impiegare uniformi, fregi e segni distintivi in conformità a quanto definito nella normativa regionale vigente, emanata ai sensi dell'art. 19.

## **2.3 - Regolamento del Corpo conforme a quello approvato dal Consiglio delle Autonomie locali (standard obbligatorio)**

Il comando dovrà dotarsi del regolamento del Corpo sostanzialmente conforme a quello approvato dalla Conferenza delle Autonomie locali. Lo stesso, quando adottato dall'Ente, sarà inviato all'ufficio regionale competente in materia di polizia locale.

## **2.4 - Utilizzo del volontariato**

Il comando dovrà procedere all'utilizzo delle forme di volontariato con le modalità e per le attività definite dagli articoli 8 e 17 septies della L.R. 24/2003 nonché di quanto definito nella direttiva regionale vigente in materia.

## **2.5 - Utilizzo di ausiliari alla sosta**

Il comando dovrà procedere all'utilizzo di personale ausiliario alla sosta esterno agli organici di polizia locale conformemente a quanto disposto dalla normativa specifica.

## **2.6 - Supporto al Controllo di comunità/vicinato**

Il comando dovrà sostenere l'azione dei gruppi di vicinato o gruppi di cittadinanza attiva altrimenti denominati e collaborare con questi attraverso modalità di raccordo e di comunicazione di volta in volta concordate, in coerenza con l'art. 17 septies della L.R. 24/2003 e secondo i principi e le modalità indicati dalle linee di indirizzo diffuse dagli uffici regionali competenti in materia di polizia locale e delle direttive approvate dalla Giunta regionale.

## **2.7 - Attivazione di strumenti di autotutela**

Il comando dovrà attivare e dotarsi degli strumenti di autotutela individuati e descritti all'art. 19 bis della L.R. 24/2003. Tali strumenti non possono essere qualificati come armi.

In particolare, il comando dovrà garantire almeno i seguenti punti:

- forme di supporto psicologico in caso di eventi traumatizzanti in cui gli addetti dovessero trovarsi coinvolti attraverso la creazione di gruppi interni di autoaiuto o l'attivazione di sportelli di ascolto o mediante convenzioni con altri soggetti, di cui al comma 5;
- percorsi formativi volti a migliorare la sicurezza degli addetti rispetto ai rischi specifici dell'attività di polizia locale, di cui al comma 4, per non meno del 70% degli addetti di polizia locale del corpo;
- la dotazione di almeno 2 degli strumenti individuati ai commi 2 e 3 dell'art.19 bis.

## **2.8 - Attivazione di Social network**

Il comando dovrà attivare ed utilizzare almeno 1 profilo tra i seguenti social network: Twitter, Facebook, Instagram.

La gestione e l'utilizzo del o dei profili attivati dovrà avvenire in coerenza con l'art. 11 bis comma 4 lettera d) della L.R. 24/2003 e seguendo i principi e le modalità indicati dalle linee di indirizzo diffuse dagli uffici regionali competenti in materia di polizia locale e delle direttive approvate dalla Giunta regionale.

## **2.9 - Gestione di sistemi di CCTV con finalità di sicurezza urbana**

Il comando dovrà avere presente sul territorio un sistema di videosorveglianza dedicato sia al monitoraggio ambientale con finalità di sicurezza urbana che al controllo dei flussi di traffico con rilevazione automatica delle targhe, cosiddetti "varchi" con sistema OCR.

Oltre alla presenza di questi apparati, il comando dovrà avere in gestione il sistema, attraverso specifico regolamento, con cui controlla l'archiviazione e la conservazione dei dati, può monitorare sia in tempo reale che successivamente le immagini registrate, estrae le immagini qualora necessario.

#### **2.10 - Gestione di sistemi di videosorveglianza progettati e gestiti per dare supporto alla attività di polizia stradale**

Il comando dovrà avere presente sul territorio un sistema di videosorveglianza progettato e gestito per dare supporto alle attività di polizia stradale così da semplificarne l'esecuzione (monitoraggio e gestione dei flussi di traffico, rilievo dei sinistri stradali, ecc.)

Oltre alla presenza di questi apparati, il comando dovrà avere in gestione il sistema, attraverso specifico regolamento, con cui controlla l'archiviazione e la conservazione dei dati, può monitorare sia in tempo reale che successivamente le immagini registrate, estrae le immagini qualora necessario.

#### **2.11 - Formalizzazione di accordi con altri comandi di polizia locale per lo scambio e l'utilizzo comune di dotazioni, eccellenze o scambio di personale**

Il comando dovrà formalizzare ed attivare forme di collaborazione per l'utilizzo e lo scambio di dotazioni, strumentazioni, specializzazioni o eccellenze di altri comandi di polizia locale della Regione Emilia-Romagna in coerenza con quanto definito dagli art. 17 ter e quater della L.R. 24/2003.

Le collaborazioni dovranno avere applicazione continua, periodica o ricorrente, con una durata di almeno 3 anni ed essere vigenti al momento del monitoraggio periodico per il riconoscimento dello status di Corpo di polizia locale di cui all'art. 14 comma 7 della L.R. 24/2003.

Le collaborazioni dovranno essere svolte in conformità delle linee guida adottate dagli uffici regionali competenti in materia di polizia locale e delle raccomandazioni o direttive approvate dalla Regione sul tema.

#### **2.12 - Dematerializzazione di procedure e attività complesse**

Il comando dovrà realizzare la dematerializzazione di procedure complesse così da razionalizzare ed efficientare il sistema in modo

da ridurre costi, tempi di sviluppo delle procedure, migliorare la gestione delle attività e la qualità dei servizi erogati.

Il comando dovrà dematerializzare completamente almeno 2 delle seguenti procedure:

- Verbalizzazione delle sanzioni al Codice della Strada anche su strada;
- Rilevamento degli incidenti stradali e gestione della conseguente pratica;
- Predisposizione, organizzazione e comunicazione agli addetti dei turni di servizio;
- Gestione delle presenze e delle assenze dal servizio degli addetti;
- Raccolta e gestione delle segnalazioni di inefficienze, problematiche e richieste di intervento afferenti al territorio di competenza, nonché delle conseguenti comunicazioni da inoltrare internamente all'Ente;
- Gestione di fasi o di atti di polizia giudiziaria.

### **2.13 - Dotazione organica di personale amministrativo per attività specifiche**

Il comando dovrà dotarsi di personale amministrativo assegnato in forma stabile alla struttura di polizia locale al fine di potere svolgere le proprie attività tra quelle di seguito elencate che non implicano l'attribuzione di qualifiche o funzioni tipiche degli addetti di polizia locale.

Tale personale amministrativo potrà essere impiegato per svolgere le seguenti attività:

- gestione di pratiche amministrative di back office,
- risposta telefonica a richieste informative,
- notifica atti amministrativi.

### **2.14 - Dotazione di apparecchiature di ottimizzazione delle attività su strada**

Al fine di migliorare e ottimizzare le relative attività su strada, il comando dovrà dotarsi di almeno 3 tra le seguenti apparecchiature, omologate e regolarmente revisionate qualora richiesto:

- misuratore elettronico di velocità;
- etilometro;
- pre-test sostanze stupefacenti;
- lettore portatile OCR targhe connesso alle banche dati nazionali per individuare i veicoli non assicurati e senza revisione periodica;
- kit verifica falsi documentali
- strumenti di redazione dei verbali in formato elettronico;
- kit per il controllo dei cronotachigrafi digitali.

## **Corpi di Polizia locale delle Province e della Città Metropolitana di cui all'art. 14 comma 2 lettera a) e b)**

Gli standard di servizio individuati negli Allegati A e B non si applicano alle strutture di polizia locale delle Province e della Città Metropolitana; le condizioni di tali strutture risultano oggi infatti fortemente influenzate dai processi istituzionali avviati a seguito dell'approvazione della Legge n.56 del 7 aprile 2014, che hanno determinato, tra gli altri, un forte calo delle risorse umane. In tale contesto e in attesa di una più complessiva definizione normativa e istituzionale, le strutture di polizia locale delle Province e della Città Metropolitana, a far data dall'approvazione della presente direttiva, vengono assimilate allo status di Corpo, ai soli fini di garantire la possibilità di accedere a finanziamenti regionali dedicati, in un'ottica di recupero della capacità di erogazione del servizio in linea con le performance ante-riforma della normativa nazionale e solo se le relative Province o Città Metropolitana procederanno annualmente ad un incremento dell'organico effettivo. La verifica dell'incremento effettivo dell'organico avverrà confrontando il numero di operatori in servizio al 31/12 rispetto alla stessa data dell'anno precedente, a partire dal 31/12/2020. All'occasione della prima ricognizione di cui all'art. 37 comma 1, della L.R. n. 13/18, verrà valutata la necessità di definizione di appositi standard di servizio dedicati alle polizie locali delle Province e della Città Metropolitana, in coerenza e nel rispetto delle funzioni individuate dalla L.R. 24/03, art. 13 bis comma 3.